

i consiglieri regionali Bonelli e Bonadonna hanno presentato un esposto alla Procura di Latina; l'indagine è ancora in corso, dopo le dimissioni di due periti;

il 2 ottobre 2001 le società proprietarie dell'Hotel Maga Circe (prospiciente la costruenda struttura portuale) hanno presentato ricorso al TAR;

hanno espresso seria preoccupazione il sindaco di Terracina, il WWF e i gestori di camping del litorale di Fondi;

il 12 luglio scorso, Goletta Verde ha effettuato uno « sbarco » di protesta nel porto di San Felice Circeo;

il 10 agosto Legambiente ha presentato un proprio ricorso al TAR;

della Autostern srl sono soci i fratelli Giorgio e Giovanni Paolini, quest'ultimo in qualità di amministratore della Penta, dell'Autostern e della Morgen Rote —:

se non si ravvisino gravi rischi ambientali, derivanti dalla distruzione dei fondali e dai fortissimi pericoli di erosione della costa, qualora tale opera venisse realizzata. (4-04018)

\* \* \*

## BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

*Interrogazione a risposta scritta:*

CENTO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

lo storico edificio di Via Tasso a Roma, dove durante l'ultima guerra la Gestapo imprigionò e torturò i partigiani e gli antifascisti durante l'occupazione di Roma, è oggi sede del museo storico della Liberazione, autentico monumento alla memoria;

è del 29 settembre 2002 la notizia che l'ultimo piano, il quarto dell'edificio, è stato venduto ai privati dopo una decennale quanto inutile trattativa tra il proprietario ed il ministero per i beni e le

attività culturali, senza che quest'ultimo abbia fatto valere il diritto di prelazione;

secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa del 29 settembre 2002, il prezzo di vendita è stato inferiore a 500 milioni di vecchie lire;

l'ex proprietario dell'appartamento, il signor Salvatore Sanvoisin, ha affermato: « ho aspettato a lungo, al ministero mi scoraggiavano sempre dicendo che dopo la valutazione occorreva attendere ancora molti anni prima che potessimo chiudere la vicenda, mi sono anche raccomandato al museo perché si impegnassero, visto che l'appartamento sarebbe entrato in loro possesso —:

per quale ragione il ministero per i beni e le attività culturali abbia acquistato il suddetto appartamento, facendo valere il diritto di prelazione. (4-04013)

\* \* \*

## COMUNICAZIONI

*Interpellanza urgente*  
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

l'articolo 16, primo comma, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radio-televisivo), ha fissato gli importi dei canoni di abbonamento speciale al servizio pubblico televisivo, decorrenti dal 1° gennaio 2000;

alla lettera e) di detto articolo, fra i soggetti sottoposti all'obbligo di corrispondere il canone speciale sono stati individuati « ...circoli, associazioni, sedi di partiti; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole... »;

l'articolo 9, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha modificato il dettato dell'articolo 16, comma 1, legge 23

dicembre 1999, n. 448, inserendo dopo le parole negozi ed assimilati la frase « ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva »;

conseguentemente le botteghe, i negozi ed assimilati che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva sono escluse dal pagamento del canone speciale;

il canone ordinario di abbonamento alle radiodiffusioni è stato introdotto con l'articolo 7, comma 1, del regio decreto-legge 3 ottobre 1925, n. 1917, con il conseguente dispositivo « Chiunque intenda ricevere le radiotrasmissioni circolari deve essere munito di apposita licenza di abbonamento »;

il criterio di distinzione fra soggetti tenuti al pagamento del canone ordinario e soggetti tenuti al pagamento di un canone speciale è stato introdotto con l'articolo 10, comma 1, del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, con il seguente dispositivo « I prezzi di abbonamento di cui all'articolo 8 riguardano gli utenti privati »;

il concetto di canone speciale di abbonamento alle radiodiffusioni è stato introdotto con l'articolo 10, comma 2, del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, con il seguente dispositivo « Gli esercizi pubblici e tutti coloro che impiegano gli apparati a scopo di lucro diretto od indiretto, stipuleranno speciali contratti di abbonamento con la società concessionaria »;

per i soggetti che commercializzano apparecchi per la radiodiffusione è stato introdotto un regime particolare con l'articolo 10, comma 3, del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, con il seguente dispositivo « I commercianti ed i rivenditori di apparecchi radioelettrici atti o adattabili alla ricezione sono tenuti a pagare per ogni magazzino di vendita la

tassa di licenza di cui all'articolo 7 del presente decreto e la tariffa normale di abbonamento »;

la natura giuridica del canone di abbonamento alle radiodiffusioni è stata modificata con l'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, con il seguente dispositivo « Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radiotelegrafici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radio-ricevente »;

il canone speciale di abbonamento alle radiodiffusioni è stato di fatto introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, sostituendo il secondo comma dell'articolo 10 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 con il seguente dispositivo « Qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell'ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l'utente dovrà stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la società concessionaria ». Tale norma introduce in modo più chiaro ed esteso il criterio di distinzione per l'applicazione del canone speciale e del canone ordinario;

l'introduzione del canone speciale è stata poi ribadita con l'articolo 5, del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, con il seguente dispositivo « Salva restando la disposizione dell'ultimo dell'articolo 10 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, circa la corrispondente del canone di abbonamento ordinario da parte dei commercianti e dei rivenditori di apparecchi radioelettrici, la società concessionaria del

servizio delle radiodiffusioni è autorizzato ad adeguare con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto, i canoni per gli abbonamenti speciali previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, in misura proporzionale all'aumento disposto dal presente decreto i canoni di abbonamento ordinario »;

l'obbligo del pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni è stato esteso, anche ai possessori di apparecchi per la ricezione delle trasmissioni televisive, come stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 19 novembre 1953, con il seguente dispositivo « Pertanto chiunque detenga uno o più apparecchi radioriceventi atti od adattabili anche alla ricezione delle diffusionsi televisive deve corrispondere per ciascun semestre la somma di lire 7655, comprensiva del canone di sovrapprezzo »;

la suddivisione fra canone ordinario e canone speciale è stata mantenuta anche dopo l'introduzione delle trasmissioni televisive, come stabilito dall'articolo 3 del decreto ministeriale 19 novembre 1953, con il seguente dispositivo « La misura dei canoni di abbonamento speciali per la detenzione, fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioricevitori atti od adattabili a ricevere anche le radiodiffusioni televisive è elevata nella stessa proporzione che intercorre tra la somma indicata nel secondo comma del precedente articolo 1 e quella complessivamente indicata al terzo comma del medesimo ». Tale norma ribadisce nuovamente che il criterio distintivo fra l'applicazione del canone speciale e del canone ordinario, già sommariamente indicato dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, è la detenzione dell'apparecchio al di fuori dell'ambito familiare;

l'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, ha esteso l'obbligo di pagamento del canone anche ai soggetti detentori di apparecchi che permettono la ricezione di trasmissioni televisive o ra-

diofoniche unicamente dall'etere, ma tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992 n. 408;

l'articolo 15, comma 4, della legge 14 aprile 1975, n. 103 aveva introdotto l'obbligo di una sopratassa per i detentori di apparecchi di ricezione televisiva a colori, ma tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 27, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

ai fini dell'obbligo del canone ordinario è ininfluenza il numero di apparecchi televisivi posseduti da un singolo nucleo familiare e la loro collocazione in luoghi diversi, purché il loro utilizzo sia sempre a carattere privato, come stabilito dall'articolo 27, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con il seguente dispositivo « Il pagamento del canone di abbonamento alle televisioni consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora » —:

in base alle considerazioni espone premessa, se e quale canone di abbonamento le imprese che esercitano attività di riparazione o di commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva devono pagare, visto il disposto dell'articolo 9, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha integrato la lettera a) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

(2-00476) « Anna Maria Leone, Ciro Alfano, Emerenzio Barbieri, Dorina Bianchi, Brusco, Riccardo Conti, Cozzi, D'Agrò, D'Alia, Degennaro, De Laurentiis, Di Giandomenico, Filippo Maria Drago, Giuseppe Drago, Follini, Giuseppe Gianni, Grillo, Liotta, Lucchese, Maninetti, Mazzoni, Mereu, Mongiello, Montecuolo, Naro, Peretti, Ranieli, Romano, Rotondi, Tabacci, Tanzilli, Tucci ».

*Interrogazione a risposta scritta:*

CARLUCCI e BALDI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante « Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica » dispone, fra l'altro la parità di trattamento e l'imparzialità per tutti i soggetti politici ai fini dell'accesso ai mezzi di informazione dalla data dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto e prevede testualmente all'articolo 5, comma 3 che: « I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori »; tali disposizioni sono specificatamente confermate anche dalla deliberazione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 27 marzo 2002 relativa alle elezioni comunali e provinciali del 19 e 26 maggio 2002;

su tale questione, a seguito di esposto da me inviato al presidente dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, circa la partecipazione dell'onorevole Valter Veltroni, sindaco di Roma, al programma « Maurizio Costanzo Show » in data 16 aprile 2002, secondo l'interrogante, in violazione della lettera e dello spirito della legge predetta, la medesima autorità rispondeva che a far data dall'11 aprile 2002, data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative, la trasmissione Maurizio Costanzo Show è stata ricondotta temporaneamente alla responsabilità della testata giornalistica TG5 di cui è direttore responsabile Enrico Mentana e che, per tale ragione veniva a rientrare nella categoria dei programmi di informazione e che quindi la presenza del sindaco di Roma nella puntata in questione appare giustificata dall'esigenza di assicurare la completezza dell'informazione su un evento culturale quale l'inaugurazione dell'Auditorium di Roma —:

se il Ministro non consideri la riconduzione temporanea ad una testata giornalistica di quello che è un programma di intrattenimento la manifestazione di una grave lacuna della legislazione in materia e se non ritenga, alla luce sia di questo caso, sia delle carenze complessive della legge sulla *par condicio*, necessaria ed urgente una sua radicale riforma. (4-04006)

\* \* \*

*DIFESA**Interrogazione a risposta in Commissione:*

OLIVIERI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'azione militare guidata dagli americani intrapresa il 7 ottobre del 2001 che prima ha spodestato il regime al potere di Kabul e poi è passata a dare la caccia ai gruppi talebani e terroristi di Al Qaeda, la *Enduring Freedom*, ha ora bisogno di veder schierate tra le sue fila nuovi combattenti e per questo si è rivolta all'Italia;

dopo le dichiarazioni del Ministro della difesa prima e del Presidente del Consiglio dei ministri dopo, la partenza di un contingente degli alpini italiani per l'Afghanistan al fine di rafforzare le forze internazionali già presenti sembra ormai — pur dovendo essere ancora ratificata dal voto del Parlamento — imminente;

questo nuovo impegno si preannuncia ad alto rischio, probabilmente sarà la missione più pericolosa mai richiesta alle truppe della Repubblica italiana, soprattutto considerato che questa volta non sarà una missione di *peacekeeping*, ossia di mantenimento della pace, ma una vera e propria guerra, finora svolta dai *marines*, che consisterà nella ricerca dei guerriglieri di Bin Laden sulle montagne afgane —:

se non ritenga di aver sbagliato nel non coinvolgere il Parlamento prima di effettuare le citate dichiarazioni circa l'impegno delle forze armate italiane in una